Recupero delle somme liquidate a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto dal dipendente pubblico

T.A.R. Sicilia - Palermo - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 451

N. 451/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 76 Reg. Ric.
ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2019, proposto da S. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Via e Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, sito in Trapani, via Fornarina, n. 3;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per l'annullamento,

previa sospensione:

- del D.D.G. n. 002861/Area 6 di protocollo del 15 ottobre 2018 (notificato il 20 novembre 2018), con cui il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana ha accertato a carico del ricorrente un «credito di euro 6.891,53 in favore di questa Amministrazione ... per la restituzione delle somme liquidate a titolo di compenso per lavoro straordinario»;

- per quanto possa occorrere, della nota n. 63667 di protocollo del 22 dicembre 2017 della Regione Siciliana;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti;

e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

A. Con ricorso notificato il 21 dicembre 2018 e depositato il successivo 10 gennaio 2019, S. A. ha esposto:

- di essere stato alle dipendenze della Regione Siciliana, con inquadramento di Dirigente di III fascia;

- di avere percepito dall'amministrazione resistente, per le attività in c.d. "conto privato", degli emolumenti per lavoro straordinario;

- di avere ricevuto, con la nota impugnata, la richiesta di rimborso di tali emolumenti percepiti a far data dal 1° maggio 2012.

Ciò premesso, il ricorrente ha prospettato dei motivi di infondatezza della pretesa restitutoria.

B. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e, in ogni caso, la non integrità del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'Assessorato competente, avente autonoma legittimazione processuale.

C. Con successiva memoria depositata il 25 gennaio 2019, il ricorrente ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

D. All'udienza del 29 gennaio 2019, alla presenza dei difensori delle parti, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

E. Pur consapevole, che «l'esame della questione di giurisdizione, ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale» (Cass. Civ., Sez. Un. , 12 dicembre 2012, n. 22776) e che l'errata identificazione delle distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, pur in caso di costituzione di quest'ultima, impone in ogni caso l'integrazione del contraddittorio con il reale destinatario (Cass. Civ., Sez.VI-2, 6 marzo 2018, n. 5214), il Collegio, in applicazione della regola di economia processuale prevista dall'art. 49, comma 2, c.p.a., deve dichiarare il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

F. Il ricorrente appartiene, infatti, alla categoria di dipendenti pubblici contrattualizzati le cui controversie inerenti ai rapporti di lavoro sono attratte, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, dalla giurisdizione del giudice ordinario dinnanzi al quale la causa potrà riproporsi ex art. 11 c.p.a.

G. Le spese del giudizio possono compensarsi tenuto conto che il ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL REFERENDARIO EST
Calogero Commandatore

IL CONSIGLIERE
Anna Pignataro

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2019